



CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 23/06/2025

OGGETTO: Disciplina per la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori in vetro o ceramica. Anno 2025.

IL SINDACO

PREMESSO:

➤ che, prescindendo qui dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool, il fenomeno del consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione ai sensi della normativa vigente, in particolare durante la stagione estiva, pone rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana – in particolare durante le ore notturne – in funzione del copioso abbandono sulle aree pubbliche di contenitori, prevalentemente in vetro, ma anche fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti;

➤ che, in particolare, a suscitare apprensione è il diffuso fenomeno - non di rado posto in essere anche da persone molto giovani - di consumare nelle ore serali/notturne, direttamente presso gli spazi pubblici, bevande alcoliche anche in grande quantità, spesso acquistate per asporto anche a basso costo, comportamento cui sono correlati i descritti effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, ma anche talvolta all'interno dei luoghi privati;

➤ che parallelamente alle descritte esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, anche il Legislatore Nazionale ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool in particolare da parte dei minori, riconoscendo che la dimensione acquisita dal fenomeno in argomento richiede azioni concrete per contenere i correlati effetti negativi, facendo del contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni una priorità in termine di salute pubblica e di emergenza sociale intervenendo, a tal fine, non consentendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età (d.l. n. 158/2013, convertito con Legge n. 189/2012);

➤ che il descritto fenomeno è prevalentemente da ricollegare all'acquisto per asporto, anche a basso costo, delle bevande alcoliche da consumare poi negli spazi aperti;

che il consumo non responsabile di alcool sfocia anche, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire le descritte situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano anche a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;

che tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione “a macchia di leopardo”, contestualmente all’apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;

DATO ATTO:

che in più occasioni all'Amministrazione Comunale sono pervenute da parte di Cittadini, ma anche dalle FF.OO. che operano sul territorio e dalla Società che si occupa di igiene urbana, segnalazioni con richiesta di intervento finalizzate a contenere, da un lato, il fenomeno degli abbandoni di contenitori (prevalentemente in vetro) sul suolo pubblico e, dall'altro, delle connesse problematiche di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti alcoolcorrelati, come detto perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni;

che alle aree della cosiddetta "movida", storicamente consolidate, si affiancano sovente altre zone di territorio, anche in parti piuttosto isolate e/o scarsamente illuminate, fra questi le spiagge, ove gruppi composti anche da soggetti molto giovani sono soliti riunirsi per consumare alcolici;

che tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, o su area pubblica, ma anche da parte di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali, in cui maggiore è la frequenza da parte di una clientela giovanile;

che tali atteggiamenti determinano talvolta comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;

che le condotte sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città, costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità delle zone interessate;

che per tale situazione sono stati organizzati negli ultimi anni, con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

RITENUTO pertanto necessario assumere specifici provvedimenti a carattere temporaneo finalizzati, da un lato, a scoraggiare i descritti comportamenti di inciviltà che sono poi alla base delle prese di posizione dei cittadini che risiedono nelle zone interessate ai fenomeni descritti;

RICHIAMATO il d.l. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, recante nuove disposizioni per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'art. 50 del dec. lgs. n. 267/2000 (TUEL), testo modificato dal citato d.l. n. 14/2017 – art. 8, in base al quale il Sindaco è tenuto ad assumere, con provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5), ovvero ordinari (comma 7), misure volte a "...superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

VISTI

gli artt. 7-bis e 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la legge 15 luglio 2009, n. 94;
la l. 24 novembre 1981, n. 689;
lo Statuto comunale;

ORDINA

a tutela delle esigenze di sicurezza, decoro e vivibilità urbana espresse in parte narrativa, nel periodo compreso fra **venerdì 27 giugno 2025 e domenica 28 settembre 2025, in orario compreso fra le ore 22,00 e le 07,00 di ogni giorno non è consentito:**

- a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche comunque intese, fatta eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti.
- b) di consumare bevande analcoliche e/o alimenti sulle aree pubbliche comunque intese in contenitori di vetro o ceramica.
- c) ai titolari o gestori di attività commerciali – compresi i distributori automatici - e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di cedere per asporto bevande non alcoliche e/o alimenti, in contenitori di vetro o ceramica.

Nel medesimo periodo di cui al punto 1 i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, **all'interno dei locali di vendita**, le bevande alcoliche che siano autorizzati a vendere sino alle ore 24.00, purché la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria produzione.

I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

Ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1 e 2 è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti mediante affissione di questa ordinanza, nella parte aperta al pubblico, di ciascun esercizio.

DISPONE

che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza gli addetti del Servizio di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia;

che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite, come stabilito dall'art. 7-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € con le modalità di cui all'art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689;

se la violazione è commessa più di una volta nell'arco del periodo indicato al punto 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà associata, in quanto applicabile, la sospensione dell'attività del punto vendita per tre giorni.

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito comunale;

MANDA

Al Prefetto della Provincia di Savona;

Al Questore della Provincia di Savona;

Al Comandante del Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Noli;

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Noli;

AVVERTE

che, a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", avverso alla presente ordinanza è possibile esperire

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo";
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Noli, 23/06/2025

Il Sindaco
A. Nelli

